

Circolare Informativa <<Fiscalità>>

11 aprile 2019

OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE: I CODICI TRIBUTO PER CHI PAGA IL BOLLO CON GLI F24

Gentile Cliente,

Con la **risoluzione 42/2019** del **9 aprile 2019**, sono stati istituiti sei nuovi codici tributo destinati a consentire i versamenti relativi all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche effettuati tramite i modelli "F24" e "F24 enti pubblici".

Vanno utilizzati per tutte quelle fatture emesse elettronicamente dal **1° gennaio 2019**, mentre per quelle predisposte entro la fine del 2018 vanno bene gli stessi codici tributo utilizzati per il pagamento dell'imposte di bollo per libri, registri e documenti informatici diversi.

Si ricorda che per tutte quelle fatture emesse di importo superiore a **77,47 euro** emesse senza esposizione dell'IVA è dovuta **l'imposta di bollo in misura fissa pari a 2,00 euro**.

Nel dettaglio i documenti per i quali è necessario apporre la marca da 2€ sono i seguenti:

- le fatture **fuori campo Iva**, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, DPR 633/72);
- le fatture **non soggette ad IVA** ai sensi degli artt. da 7-bis a 7-septies DPR 633/72;
- le fatture **non imponibili** per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d'intento (art.8, comma 1, lett. c), DPR 633/72);
- le fatture **non imponibili**, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art.8-bis, DPR 633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
- le fatture **non imponibili per servizi internazionali** o connessi agli scambi internazionali (art.9 DPR 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente al fine di realizzare l'esportazione di merci con esclusione, quindi, dei servizi relativi a beni in transito doganale, ai trasporti di persone, etc. (Risoluzione Ministero delle Finanze 290586/1978), che sono pertanto esenti da bollo;
- le fatture **esenti** da IVA (art.10 Dpr 633/72) o escluse (art.15 Dpr.633/72);
- le fatture emesse dai **contribuenti in regime dei minimi e forfettario**.

L'adempimento può essere eseguito attraverso l'apposito servizio telematico reso disponibile nell'area riservata del contribuente IVA (con addebito diretto su conto corrente o in alternativa mediante stampa di fac-simile del Modello F24), così come prevede la norma in



relazione alle fatture emesse dal 1° gennaio 2019 (**articolo 6**, comma 2, Dm 17 giugno 2014).

Bollo fatture elettroniche 2019: scadenza imposta di bollo virtuale e codici tributo da utilizzare

In base al **decreto del Mef del 28 dicembre 2018**, si ricorda che il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere effettuato entro il **giorno 20 del mese successivo al trimestre**, per cui se le fatture fanno riferimento ai mesi di **gennaio – febbraio – marzo 2019**, il versamento dell'imposta di bollo deve essere fatto entro il **23 aprile 2019** (i giorni 20 e 22 aprile sono considerati come festivi).

I nuovi codici tributo che sono stati istituiti solamente pochi giorni fa dall'Agenzia delle Entrate sono i seguenti:

- **2521** – primo trimestre
- **2522** – secondo trimestre
- **2523** – terzo trimestre
- **2524** – quarto trimestre
- **2525** – sanzioni
- **2526** – interessi

Nel modello "F24 ordinario" trovano posto nella sezione "**Erario**", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "**Importi a debito versati**". Nel campo "**anno di riferimento**", va riportato, per esteso, quello a cui si riferisce il versamento.

In "F24 Enti Pubblici", invece, vanno sempre sistemati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "**Importi a debito versati**", ma nella sezione "**Dettaglio versamento**", nella quale devono essere riportati:

- nel campo "**sezione**", il valore **F** (Erario)
- nel campo "**codice tributo/causale**", **uno dei codici appena istituiti**
- nel campo "**riferimento A**", **nessun valore**
- nel campo "**riferimento B**", **l'anno cui si riferisce il versamento**.

Infine, la risoluzione, in linea con la disposizione richiamata, precisa che i codici tributo istituiti con le **risoluzioni 106/2014 e 32/2015**, utili per assolvere il Bollo tramite F24 sui libri, registri e altri documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, vanno bene anche per le fatture emesse fino al **31 dicembre 2018**. Nel dettaglio sono:

- **2501** – imposta
- **2502** – sanzioni
- **2503** – interessi


Procedura guidata per il pagamento dell'imposta di bollo tramite il portale di

Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate


1 – Il primo step per accedere alla nuova funzione online per il calcolo e la generazione del **modello F24 precompilato** per il saldo dell’imposta di bollo è accedere all’area riservata Entratel/Fisconline e successivamente cliccare sul tasto Fatture e Corrispettivi al centro della pagina:

The image displays two screenshots of the Fisconline web interface. The top screenshot shows the 'Area riservata Fisconline' dashboard. On the right side, there is a box labeled 'FATTURE' with a 'Vai' button highlighted in a red box. The bottom screenshot shows the 'Fatture e corrispettivi' page. In the left sidebar, there is a list of services, and at the bottom, there is a blue button labeled 'Vai a fatture e corrispettivi' highlighted in a blue box.

2 - Successivamente si dovrà selezionare la tipologia di utenza di riferimento, a seconda che si tratti di un’utenza Entratel o Fisconline ed eventualmente a seconda del tipo di accesso (utente diretto, incaricato, delega diretto o intermediario non delegato):




3 - Quindi l'utente dovrà accedere alla sezione **Consultazione**, cliccando sulla voce Fatture elettroniche ed altri dati IVA:




4 - Di seguito l'Agenzia delle Entrate chiederà all'utente di aderire al **servizio temporaneo di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche**.

Si tratta di un'adesione necessaria per poter utilizzare il servizio durante questo periodo transitorio, reso necessario dall'intervento del Garante sulla privacy in materia di fattura elettronica dello scorso anno.



5 - Dopo aver aderito al servizio temporaneo di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche, l'utente dovrà accedere all'area Fatture elettroniche, cliccando sulla voce **Pagamento imposta di bollo**:



6 - Dopo aver cliccato sulla voce Pagamento imposta di bollo della sezione Fatture elettroniche l'utente si troverà di fronte il seguente pannello:



Pagamento imposta di bollo

Ricerca

Partita IVA:

Anno:

Trimestre:

Pagamento imposta di bollo nel periodo 01/01/2019 - 31/03/2019

Partita IVA cedente	Codice fiscale cedente	Anno	Trimestre	N. Documenti emessi	Totale imposta di bollo indicata nei documenti emessi €	N. Documenti dichiarati	Totale imposta di bollo calcolata €	Attestazioni di presentazione / pagamento	Stato del pagamento	Calcolo pagamento bollo
		2019	I trimestre	22	44,00	22	44,00			<input type="button" value="Calcola"/>



7 - Nell'ultima colonna a destra si troverà la funzione Calcolo pagamento bollo. Cliccando sul tasto di colore azzurro si potrà quindi accedere alla seguente schermata:

https://servizi.agenziaentrate.gov.it/cons/cons-web/?v=TS0402201945FSM/fatture/bollo/interfaccia/1201914074001000

Imposta di bollo dovuta dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Pagamento imposta di bollo

Partita IVA:

Codice fiscale:

Anno:

Trimestre:

N. Documenti emessi:

Totale imposta di bollo indicata sui documenti: € 44,00

N. Documenti dichiarati:

Totale imposta di bollo calcolata: € 44,00

IBAN del conto di addebito:

Data versamento:

Consenso

Confermo di essere autorizzato a richiedere l'addebito sul conto identificato dal codice IBAN indicato

Modalità di pagamento

Pagamento tramite addebito sul conto indicato:

Oppure

Pagamento tramite F24:

L'unico **campo editabile** è il numero di documenti dichiarati. Se quest'ultimo dovesse essere diverso rispetto a quelli calcolati dall'Agenzia delle Entrate allora si dovrà modificare il relativo calcolo. L'ovvia conseguenza sarà la modifica dell'importo da versare entro il prossimo **23 aprile 2019**



Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti

Vladimiro Boldi Cotti